



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

# VADEMECUM

## BREVE GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

28 luglio 2014

## Sommario

1	Cos'è la certificazione dei crediti .....	3
1.1	Quali crediti possono essere certificati .....	3
1.2	A quali amministrazioni o enti si può richiedere la certificazione.....	3
1.3	Gli attori.....	4
1.3.1	Il titolare del credito .....	4
1.3.2	L'amministrazione o ente debitore .....	5
1.3.3	I creditori subentranti.....	5
1.3.4	Gli altri attori.....	5
2	Come funziona la certificazione dei crediti .....	7
2.1	Accreditamento alla Piattaforma .....	7
2.2	La richiesta di una certificazione .....	7
2.3	L'inerzia dell'amministrazione o dell'ente: la richiesta di nomina del commissario ad acta .....	7
2.4	Il rilascio della certificazione.....	8
2.5	L'utilizzo della certificazione.....	8
2.6	La garanzia dello Stato sui crediti certificati.....	9
3	Monitoraggio delle fatture .....	10
4	... in caso di difficoltà .....	11
4.1	Normativa e prassi.....	11
4.2	Guide operative .....	11
4.3	Servizio di assistenza – <i>Help desk</i> .....	11

## 1 Cos'è la certificazione dei crediti

Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (**c.d. crediti commerciali**)<sup>1</sup>.

Il processo di certificazione è **totalmente gratuito** e gestito tramite la **piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti** (nel seguito **Piattaforma**) predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ed accessibile al seguente indirizzo *web*:

<http://certificazionecrediti.mef.gov.it>

### 1.1 Quali crediti possono essere certificati

L'istanza di certificazione può essere presentata da chiunque (**società, impresa individuale o persona fisica**) vanta un **credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile**<sup>2</sup>, nei confronti di una P.A.

Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, è **possibile presentare le istanze di certificazione in qualsiasi momento**. Si segnala però che, per poter beneficiare della **garanzia dello Stato**, è necessario che l'istanza sia presentata nei termini previsti dalla legge (vedi paragrafo 2.5).

### 1.2 A quali amministrazioni o enti si può richiedere la certificazione

L'istanza di certificazione **può essere presentata**, attraverso la Piattaforma, per i crediti vantati nei confronti di:

- amministrazioni statali, centrali e periferiche<sup>3</sup>;
- regioni e province autonome;
- enti locali<sup>4</sup>, **esclusi** quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;
- enti del Servizio Sanitario Nazionale<sup>5</sup>, **esclusi** gli enti delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito (ad oggi, Campania e Calabria)<sup>6</sup>;

---

<sup>1</sup> Non sono certificabili eventuali interessi moratori.

<sup>2</sup> Ai fini dell'ottenimento della certificazione, il credito è certo, liquido ed esigibile quando è riferito ad un'obbligazione perfezionata, correttamente registrata nelle scritture contabili dell'ente debitore e per la quale è scaduto il termine di pagamento. Inoltre, non debbono sussistere fattori impeditivi del pagamento, come l'esistenza di contenziosi, eccezioni di inadempimento o condizioni sospensive.

<sup>3</sup> Sono inclusi: istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), soprintendenze per i beni culturali (anche dotate di autonomia gestionale) e istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.

<sup>4</sup> Ai sensi del Testo unico degli enti locali (TUEL), rientrano in tale definizione i **comuni**, le **province**, le **città metropolitane**, le **comunità montane**, le **comunità isolate** e le **unioni di comuni**.

<sup>5</sup> Per enti del Servizio Sanitario Nazionale si intendono, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 25 giugno 2012 sulla compensazione dei crediti, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, gli istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

- enti pubblici nazionali;
- camere di commercio, industria, artigianato e loro associazioni;
- altre P.A. incluse dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

## 1.3 Gli attori

Gli attori principali coinvolti nella certificazione dei crediti sono il **titolare del credito** (nel seguito **creditore**), **l'amministrazione o ente debitore** (che chiameremo nel seguito **P.A.**), i **creditori subentranti** (le banche e gli intermediari finanziari, l'agente della riscossione) e **altri soggetti**.

### 1.3.1 Il titolare del credito

Il **creditore** (o un suo delegato<sup>7</sup>) dà inizio al processo di certificazione, presentando alla P.A., nei confronti della quale vanta un credito certificabile, un'**istanza per la certificazione** tramite la Piattaforma.

Se la P.A. non provvede al rilascio della certificazione **entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza**, il creditore può chiedere all'Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato<sup>8</sup>, sempre tramite la Piattaforma, la **nomina di un commissario ad acta** che sarà incaricato di provvedere, senza oneri a carico del richiedente, al rilascio della suddetta certificazione al posto della P.A. La certificazione reca la data entro la quale la P.A. deve procedere al **pagamento**.

Il creditore, ottenuta la certificazione, può

- attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito,

oppure, al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata,

- recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato o un Agente della riscossione<sup>9</sup> o compensare un debito verso l'Agente delle entrate indicando gli estremi della certificazione nel modello F24 *online* (per i dettagli, si rinvia al par. 2.5).

---

<sup>6</sup> Si ricorda, in ogni caso, che ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate nell'ambito delle operazioni di gestione del debito previste dai piani di rientro, ai fini dei successivi utilizzi delle certificazioni ottenute.

<sup>7</sup> Possono accreditarsi alla Piattaforma sia il titolare del credito (o, per le società, il legale rappresentante) che altre persone delegate ad operare per conto del creditore. In questo caso, per perfezionare l'accreditamento, è necessario che il titolare del credito vi acconsenta attraverso apposita procedura di consegna delle credenziali, gestita interamente *on line*, illustrata nelle guide accessibili dalla *Home Page* della Piattaforma (<http://certificazionecrediti.mef.gov.it>).

<sup>8</sup> Vedi paragrafo 1.3.4.

<sup>9</sup> Sono agenti della riscossione, abilitati ad operare sulla Piattaforma, Equitalia e Riscossione Sicilia.

### 1.3.2 L'amministrazione o ente debitore

La **P.A.**, sempre utilizzando la Piattaforma, riceve le istanze di certificazione e, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, **certifica il credito**<sup>10</sup> ovvero ne rileva l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale.

Nel caso in cui la P.A. vanti dei **crediti nei confronti del richiedente**, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

### 1.3.3 I creditori subentranti

A seguito dell'utilizzo della **certificazione del credito** ad opera del creditore originario, i seguenti soggetti subentrano ai creditori originari nel rapporto con la P.A.:

- le **banche** e gli **intermediari finanziari** abilitati ai sensi della legislazione vigente possono subentrare nel credito, in caso di **cessione pro solvendo** (in questo caso, il soggetto che cede il credito risponde dell'eventuale inadempienza del debitore) o **pro soluto** (in questo caso, il soggetto che cede il credito deve esclusivamente garantire l'esistenza dello stesso). Gli stessi soggetti possono anche, su richiesta del creditore, concedere una **anticipazione di liquidità** a valere sul credito certificato;
- l'**Agente della riscossione** e l'**Agenzia delle entrate** intervengono in caso di **compensazione** del credito certificato. Il credito certificato può essere compensato con le somme dovute per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, altre entrate spettanti alla P.A. che ha rilasciato la certificazione, sulla base di cartelle esattoriali **notificate entro il 30 settembre 2013**. La compensabilità si estende a oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'Agente della riscossione. Inoltre, è possibile compensare i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario<sup>11</sup>, indicando gli estremi della certificazione nel modello F24 *on-line*.

Le banche e gli intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente possono anche concedere **anticipazioni sui crediti certificati**, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel rapporto con la P.A.

### 1.3.4 Gli altri attori

Il **processo di certificazione** dei crediti coinvolge anche altri attori:

- gli Uffici Centrali di Bilancio - **UCB** (per le amministrazioni statali centrali e gli enti pubblici nazionali) e le Ragionerie Territoriali dello Stato - **RTS** (per le amministrazioni statali periferiche, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale) provvedono, in caso di inerzia dell'ente pagatore ed **entro 10**

---

<sup>10</sup> La certificazione del credito è da intendersi quale ricognizione del debito ai sensi dell'art. 1988 del codice civile che dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale la cui esistenza si presume fino a prova contraria (cosiddetta inversione dell'onere della prova in giudizio).

<sup>11</sup> Somme dovute a seguito di **accertamento con adesione** ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di **definizione** ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis; dell'articolo 5-bis; dell'articolo 11, comma 1-bis, del medesimo decreto, e di **acquiescenza** ai sensi dell'articolo 1, del medesimo decreto, di **definizione agevolata delle sanzioni** ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di **conciliazione giudiziale** ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di **mediazione** ai sensi dell'articolo 17-bis del medesimo decreto.

**giorni** dal ricevimento della relativa istanza inoltrata dal creditore mediante la Piattaforma, alla **nomina del commissario *ad acta***;

- i **commissari *ad acta*** così nominati, dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvedono, **entro 50 giorni<sup>12</sup>** dalla nomina, a **certificare il credito** o a dichiararne l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale.

---

<sup>12</sup> Come disposto dall'articolo 5, comma 5, del D.M. 22 maggio 2012 (amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nazionali) e dall'articolo 6, comma 5, del D.M. 25 giugno 2012 (regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale).

## 2 Come funziona la certificazione dei crediti

### 2.1 Accreditoamento alla Piattaforma

I creditori che intendono presentare l'istanza per ottenere la certificazione dei propri crediti verso P.A. devono necessariamente **accreditarsi** all'interno della Piattaforma – comunicando i propri dati personali e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui saranno inviate tutte le comunicazioni utili relative all'utilizzo della Piattaforma – seguendo le indicazioni di seguito riportate.

Se il creditore è una **società** o un'**impresa individuale**, può operare in Piattaforma direttamente il titolare o un suo delegato, al fine di ottenere le credenziali di accesso.

Se il creditore è una **persona fisica** (ad esempio un libero professionista) deve, preventivamente, effettuare un riconoscimento recandosi presso la P.A. debitrice e, con le credenziali ricevute, completare l'accreditoamento alla Piattaforma.

Si precisa che un utente può operare **per più soggetti creditori**, ad esempio imprese distinte possono delegare alla presentazione delle istanze una medesima persona (tipicamente, un commercialista) ed enti pagatori distinti possono delegare ad operare per loro conto un unico funzionario. In questi casi all'utente vengono attribuiti diversi **ruoli**, uno per ciascuno dei soggetti per conto dei quali è accreditato<sup>13</sup>.

### 2.2 La richiesta di una certificazione

Il creditore, dopo aver effettuato l'accreditoamento di cui al paragrafo 2.1, inoltra l'**istanza di certificazione del credito** utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma.

Il sistema presenta all'utente un **modulo**, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che deve essere completato specificando la P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione, il **dettaglio delle fatture** (numero, data e importo) a cui si riferisce il credito e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

### 2.3 L'inerzia dell'amministrazione o dell'ente: la richiesta di nomina del commissario *ad acta*

Qualora la P.A. non provveda **entro 30 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza al rilascio della certificazione o alla rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore riceve un messaggio di posta elettronica relativo all'inerzia dell'amministrazione e può presentare **istanza di nomina di un commissario *ad acta*** utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma.

---

<sup>13</sup> Le credenziali di accesso sono personali, pertanto un utente che opera con più *ruoli* accede alla Piattaforma utilizzando sempre la stessa coppia di *identificativo* e *password*, indicando il *ruolo* con il quale intende operare (all'interno di una sessione di lavoro è anche possibile passare da un *ruolo* ad un altro).

La Piattaforma propone un modulo precompilato con tutte le informazioni già inserite nell'istanza di certificazione alla quale ci si riferisce.

Il creditore **riceve notifica** sia dell'avvenuta nomina del commissario *ad acta* che del rilascio della certificazione, o della rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, all'indirizzo di Posta elettronica certificata specificato al momento dell'accredimento.

## 2.4 Il rilascio della certificazione

La P.A. o il commissario *ad acta* provvedono, dopo aver effettuato le opportune verifiche, a **certificare che il credito sia certo, liquido ed esigibile** o a rilevarne l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale, utilizzando le apposite funzionalità della Piattaforma.

Al rilascio della certificazione, o della rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità del credito, il creditore **riceve notifica** all'indirizzo di Posta elettronica certificata che ha specificato al momento dell'accredimento.

In ogni caso, il sistema permette di verificare, in ogni momento, lo **stato di avanzamento** del processo di certificazione e l'eventuale decorrenza dei termini per la richiesta di nomina di un commissario *ad acta*, per ciascuna istanza presentata.

## 2.5 L'utilizzo della certificazione

Il creditore, **ottenuta la certificazione**, può **utilizzare il credito** in diversi modi. In particolare:

- può attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito,

oppure, se intende acquisire liquidità immediata,

- può effettuare la **cessione**, anche parziale, ovvero chiedere un'**anticipazione**<sup>14</sup> a valere sullo stesso presso una banca o un intermediario finanziario abilitato,

oppure, se ha debiti verso l'erario e intende compensarli,

- può chiedere all'Agente della riscossione o all'Agenzia delle entrate la **compensazione** di tutto o parte del credito certificato.

Il sistema provvede automaticamente all'**invio delle notifiche** in formato elettronico a tutti gli attori interessati, i quali possono, in ogni momento, accedere alla Piattaforma per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito.

Le cessioni dei crediti certificati mediante la Piattaforma possono essere stipulate mediante **scrittura privata**, senza quindi la necessità di avvalersi di soggetti terzi e senza oneri per le parti.

---

<sup>14</sup> Le operazioni di anticipazione dei crediti certificati verso la P.A. (senza la cessione del credito stesso) possono essere garantite dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.



## 2.6 La garanzia dello Stato sui crediti certificati

Al fine di consentire l'immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente della P.A., i **crediti commerciali di parte corrente** maturati al **31 dicembre 2013** verso le pubbliche amministrazioni (diverse dallo Stato)<sup>15</sup>, già certificati alla data del **24 aprile 2014**, ovvero **certificati a seguito di istanza presentata entro il termine fissato dalla legge (attualmente previsto per il 23 agosto 2014)**<sup>16</sup> sono assistiti da **garanzia dello Stato** dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione *pro soluto* a banche o intermediari finanziari abilitati.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'attivazione del meccanismo di cessione del credito assistito da garanzia dello Stato presuppone che il creditore presenti l'istanza di certificazione del credito nel termine dato. Pertanto, è **interesse del creditore (qualora non disponga già della certificazione) procedere quanto prima alla presentazione dell'istanza di certificazione.**

In virtù della garanzia dello Stato, la cessione *pro soluto* dei suddetti crediti avverrà applicando una percentuale di sconto particolarmente **vantaggiosa** (nella misura massima – comprensiva di ogni onere e commissione – dell'1,90% in ragione d'anno per importi di ammontare complessivo del credito o dei crediti ceduti sino a 50.000 euro, ovvero dell'1,60% in ragione d'anno per importi eccedenti i 50.000 euro di ammontare della cessione).

Per **semplificare** e **velocizzare** le procedure di cessione, è stata definita un'apposita **convenzione quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana**, che contiene, tra l'altro, il modello del contratto di cessione. La convenzione è consultabile al seguente indirizzo *web*:

[http://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/2014/Convenzione\\_quadro\\_ABI\\_MEF\\_cessione\\_crediti\\_certificati.pdf](http://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/2014/Convenzione_quadro_ABI_MEF_cessione_crediti_certificati.pdf)

---

<sup>15</sup> Si fa riferimento, in particolare, a "le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300" (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come richiamato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

<sup>16</sup> Si segnala che è attualmente all'esame del Parlamento la **proroga del termine al 31 agosto 2014** (disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, articolo 22).

### 3 Monitoraggio delle fatture

A decorrere dal **1° luglio 2014** sono state introdotte significative novità che riguardano le modalità di utilizzo delle funzionalità della Piattaforma. Il sistema è stato, infatti, arricchito con nuovi moduli applicativi, per mezzo dei quali sarà possibile **monitorare** in modo continuativo l'andamento dei crediti vantati e dei relativi tempi di pagamento.

Le informazioni monitorate e il relativo aggiornamento sono curati da ciascuna amministrazione interessata.

Il processo è illustrato dettagliatamente nelle **Guide** presenti sulla *Home Page* del sistema, disponibile al seguente indirizzo *web*:

<http://certificazionecrediti.mef.gov.it>.

## 4 ... in caso di difficoltà

### 4.1 Normativa e prassi

Le norme, le circolari, le convenzioni e gli altri documenti relativi alla certificazione dei crediti sono consultabili alla seguente pagina *web*:

<http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/>.

### 4.2 Guide operative

Nella sezione [Guide](#) disponibile sulla *Home Page* della Piattaforma è possibile consultare le **Guide operative** che illustrano le principali funzionalità messe a disposizione dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti.

### 4.3 Servizio di assistenza – *Help desk*

Nella sezione **Richiesta Assistenza** disponibile sulla *Home Page* della Piattaforma è possibile consultare le risposte ai quesiti più comuni pervenuti al **servizio di assistenza**.

Se le risposte fornite non sono soddisfacenti, il sistema offre la possibilità di chiedere di essere **contattati telefonicamente da un operatore dell'Help desk**.

